



Ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP-DFI)

Modifica del 13 marzo 2020

L'Ufficio federale della sanità pubblica,

visti gli articoli 2 capoverso 2, 5 capoverso 2 e 8a capoverso 3 dell'ordinanza del DFI del 22 marzo 2017¹ sulla cartella informatizzata del paziente,

ordina:

I

¹ Gli allegati 2 e 9 dell'ordinanza del DFI del 22 marzo 2017 sulla cartella informatizzata del paziente sono sostituiti dalla versione qui annessa.

² L'allegato 5 è modificato come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutto l'allegato 5 «versione 2» è sostituito con «edizione 3».

N. 1, riga «PIXv3»

Profili d'integrazione	Documento tecnico	Transazioni	Adeguamenti nazionali
PIXv3	IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b (ITI TF-2b), Revision 15.0, July 24, 2018	Patient Identity Feed HL7 V3 [ITI-44] PIXV3 Query [ITI-45]	Allegato 5 complemento 1 OCIP-DFI, edizione 3

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2020.

¹ RS 816.111

13 marzo 2020

Ufficio federale della sanità pubblica:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Strupler', with a long horizontal stroke extending to the right.

Pascal Strupler

Allegato 2
(art. 2)

Condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento²

² Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l'UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna, o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch.

Allegato 9
(art. 8a)

**Metadati per il servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie
e dei professionisti della salute³**

³ Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l'UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna, o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.